

COMUNE DI GALLIERA VENETA

PROVINCIA DI PADOVA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Parere sulla proposta di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020, ex art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011

Il sottoscritto Revisore Unico, Rag. Benedetti Vallenari Lucio, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 17.04.2018 ;

Vista la richiesta inviata per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020 (Art. 3. Comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011,) , funzionale all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

Premesso che ai sensi dell'articolo 228, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, tramite deliberazione della Giunta comunale, in vista dell'approvazione del Rendiconto di Gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Richiamati:

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1, inerente il riaccertamento ordinario dei residui;
- l'articolo 34 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul Bilancio dell'esercizio a cui è riferito il Rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del Bilancio di Previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto:

- delle determinate di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli Responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Rilevato che con riferimento ai RESIDUI ATTIVI, l'attività di riaccertamento ha individuato le fattispecie così come previsto nel punto 9.1 del Principio Contabile alla gestione finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) in particolare con riguardo:

- alla rideterminazione degli accertamenti dell'anno 2020;

- ai crediti di dubbia e difficile esazione si rileva che:
 - per quelli accertati nell'esercizio e mantenuti si è proceduto ad un accantonamento di una quota pari dell'avanzo di amministrazione (in particolare nella voce Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità) nel rispetto di quanto previsto al principio applicato della contabilità finanziaria punto n. 3.3 e all'esempio n. 5;
 - per quelli per i quali sono già trascorsi tre anni dalla scadenza ciascun Responsabile di Area competente alla gestione dell'entrata ha valutato l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, e pertanto sulla base delle risultanze finali si procederà ad una riduzione di pari importo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione riferibile ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie, riportati negli elenchi di seguito riportati che saranno allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo;

Per detti crediti inesigibili stralciati si rileva che:

- sono relativi a crediti che, pur essendo assistiti da un'obbligazione giuridica, l'esecuzione del titolo di credito vantato non porta al soddisfacimento dell'obbligazione;
- sono crediti per i quali sono già state attivate le azioni di recupero mediante procedure coattive;
- ai fini della contabilità economico patrimoniale, saranno inseriti nel Conto del Patrimonio, con l'adeguamento del Fondo Svalutazione Crediti;
- il credito insussistente è riferito alla riduzione del contributo dell'ISTAT sulla base della rilevazione effettuata, con variazione dell'importo spettante a titolo di contributo forfettario variabile;
- all'emersione di maggiori crediti si rileva che trattasi di "adeguamento entrate", a seguito di avvenute riscossioni in conto residui;
- ai crediti non correttamente imputati in bilancio, a seguito di una loro individuazione da parte dei Responsabili di Area preposti al riaccertamento dei residui, si è proceduto alla loro reimputazione negli esercizi in cui essi diverranno certi liquidi ed esigibili;
- non risultano economie da FPV;

Rilevato che con riferimento ai RESIDUI PASSIVI, l'attività di riaccertamento ha individuato le fattispecie così come previsto nel punto 9.1 del Principio Contabile alla gestione finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) in particolare con riguardo:

- alla rideterminazione degli impegni dell'anno 2020 e delle economie FPV;
- ai debiti insussistenti, i singoli Responsabili di Area hanno proceduto al riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti fornendo adeguate motivazioni;
- non risultano maggiori debiti;
- ai debiti non correttamente imputati all'esercizio oggetto di rendicontazione, in quanto di competenza di annualità diverse con il presente provvedimento si è provveduto a:
 - costituire (o incrementare) il fondo pluriennale vincolato nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
 - incrementare nel primo esercizio del bilancio di previsione il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
 - incrementare o iscrivere nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni;

Rilevato inoltre che:

- ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011 si è proceduto all'incremento del Fondo pluriennale vincolato procedendo come riportato nel comma richiamato a:
 - incrementare, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate;
 - non effettuando la costituzione /integrazione del fondo pluriennale vincolato in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese;"
 - per le suddette operazioni, ha rilievo anche la determinazione dell'Area Gestione Territorio n. 127 del 14.11.2020, Reg. Gen. 460, con oggetto "Variazione al Fondo pluriennale vincolato ed agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, D.Lgs. n. 267/2000), relativa alla costituzione del FPV di spesa in corso di esercizio;

Esaminata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui in vista dell'approvazione del rendiconto 2020, con la quale viene disposta:

- la variazione al bilancio dell'esercizio 2020 ed al bilancio di previsione 2021 ai fini della reimputazione dei residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31 dicembre 2020;
- la variazione dei residui presunti alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente iscritti nel bilancio di previsione 2021-2023, consistente nella sostituzione dei residui presunti con quelli definitivi derivanti dal riaccertamento ordinario dei residui;
- la variazione delle previsioni di cassa, indicate nel Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023, per l'esercizio 2021, ai sensi dell'articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio, ed in particolare tutti gli allegati alla suddetta deliberazione;

Tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso la costituzione del fondo pluriennale vincolato, fatta eccezione per gli accertamenti e gli impegni correlati;

Dato atto che è stato effettuato il controllo dei residui attivi e passivi mantenuti nel rendiconto dell'esercizio, al fine di verificare l'esistenza del titolo giuridico idoneo a supporto dell'obbligazione;

Dato atto altresì che:

- sono state verificate le motivazioni della cancellazione dei residui attivi e passivi;
 - sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui attivi e passivi;
 - sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità, ai fini della quantificazione del relativo fondo;
- e pertanto i Responsabili di Area hanno dato adeguata motivazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità ed in particolare l'articolo 34;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Prot. n. 2088.

data: 23.02.2021

Il Revisore Unico

f.to Rag. Benedetti Vallenari Lucio